

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio Giudice di Pace di Gela**

L'Avv. Ragusa Maria Gilda Giudice di Pace del Comune di Gela ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta a ruolo al n. OMISSIS/2017 R.G.A. Civili ed avente ad oggetto

"CONDANNATORIO SOMME"

Promossa da

CLIENTE

Contro

BANCA ALFA SPA

-Attore

-Convenuta

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, l'attore conveniva in giudizio la BANCA ALFA in persona del suo legale rapp.te pro-tempore ora incorporata dalla BANCA BETA S.P.A, al fine di ottenere ex art. 2033 cod. civ. la condanna al pagamento, in suo favore della somma di € 3.446,19 quale premio assicurativo pagato e non goduto nonché rimborso delle commissioni bancarie ed accessorie totalmente pagate e non godute a causa della anticipata estinzione del finanziamento n. OMISSIS, **avvenuto il 26.08.2016** oltre ad interessi legali e spese di giudizio.

In via subordinata ex art. 2041 cod. civ. indennizzare l'attore della diminuzione patrimoniale subita per un ammontare di € 3.446,19 .

In via ancora subordinata ex art. 2043 cod. civ. al risarcimento dei danni ingiusti subiti dall'attore ammontanti ad € 3.446,19.

In particolare l'attore aveva stipulato nel **settembre del 2012** per la durata di 120 mesi un contratto di finanziamento n. OMISSIS mediante cessione *pro solvendo* di quote dello stipendio mensile con la BANCA BETA poi ceduto alla SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI.

Tale finanziamento veniva estinto anticipatamente nel 26.08.2016, per il tramite di altra società finanziaria che corrispondeva alla SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI il debito residuo.

Avanzata la richiesta di rimborso del premio assicurativo, delle commissioni di intermediazione e delle provvigioni, questa veniva rigettata dalla BANCA ALFA S.P.A. .

Alla prima udienza si costituiva la BANCA ALFA S.P.A, incorporante della BANCA BETA la quale chiedeva il rigetto della domanda in quanto non dovute le somme richieste.

Sempre alla prima udienza, entrambi i procuratori chiedevano, stante la natura documentale della causa, che venisse trattenuta a sentenza, depositando comparse conclusionali.

La causa, essendo documentale e ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice viene rigettata.

Dall'esame di tutta la documentazione prodotta dalle parti si ritiene infondata la domanda attrice.

Parte attrice ritenendo fondata la domanda chiedeva la restituzione della somma di € 1.891,67 quale premio assicurativo pagato e non goduto nonché il rimborso delle commissioni bancarie ed accessorie totalmente pagate e non godute a causa della anticipata estinzione del finanziamento n. OMISSIS avvenuto nel 26.08.2016.

Pretesa fondata sul disposto di cui all'art. 125 *sexies* del Testo Unico Bancario che recepiva le previsioni dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE del decreto L.gs n. 141 del 2010 secondo i quali se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad una equa riduzione del costo complessivo del credito; dello stesso tenore il Decreto del Tesoro dell'08.07.1992 art. 3 .

Disposizioni confermate anche dalla Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10.11.2009.

A tutela del consumatore che ha già versato integralmente ed in anticipo il premio assicurativo connesso al contratto di finanziamento, l'ABI e l'ANIA avevano stipulato un accordo secondo il quale nel caso in cui il contratto di finanziamento venisse estinto anticipatamente ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata da un soggetto mutuante, ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente ed in unica soluzione, il soggetto mutuante restituisce al cliente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

La convenuta, ha invero dimostrato voce per voce che nulla più era dovuto al CLIENTE.

L'importo di € 1.130,61 a titolo di commissioni rete distributiva non maturate è stata conteggiato come documentalmente dimostrato dalla convenuta; per quanto riguarda la restituzione a titolo di premi, assicurativi l'attore non richiede nessuna somma a titolo di rimborso come affermato in comparsa conclusionale; per quanto riguarda le spese di istruttoria non rientrando tra i costi dovuti per la vita residua del contratto essendo serviti elusivamente per giungere alla sottoscrizione e formalizzazione del contratto stesso, non sono dovuti in quanto lo stesso CLIENTE ha sottoscritto e firmato che in caso di estinzione anticipata del prestito, queste somme non sarebbero state restituite; anche per quanto riguarda la restituzione delle quote rimaste insolute, la convenuta documentalmente ha dimostrato di avere provveduto alla loro restituzione.

Per questi motivi, si ritiene di rigettare la domanda attrice.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. OMISSIS/2017 promosso da CLIENTE contro BANCA ALFA SPA ora incorporata da BANCA BETA SPA, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, per le motivazioni di cui sopra,

RIGETTA la domanda.

Le spese seguono la soccombenza.

Sentenza, Giudice di Pace di Gela, Avv. Maria Gilda Ragusa, n. 565 del 11 settembre 2017

Condanna l'attore al pagamento della somma di C 800,00 più TVA e CPA.

Così deciso in Gela li, 18.05.2017

**Il Giudice di Pace
Avv. Ragusa Maria Gilda**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS